



## Automobilistiche dal 1° Gennaio 2006

**TARIFFARIO REGIONE LOMBARDIA - L. R. 14 luglio 2003 n° 10**  
**AUTOVETTURE - AUTOVEICOLI USO PROMISCUI - AUTOBUS - AUTOVEICOLI SPECIALI**  
**MOTOCICLI - RIMORCHI - CICLOMOTORI - QUADRICICLI LEGGERI (MINICAR)**

## TARIFE REGIONE LOMBARDIA: TERMINI DI PAGAMENTO:

CLASSE		TASSA ANNUALE
AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI USO PROMISCUI PERSONE E COSE	KW	2,58
	CV	1,90
AUTOBUS	KW	2,94
	CV	2,17
AUTOVEICOLI SPECIALI (ES. MOTRICI STRADALI PER SEMIRIMORCHI) ESCLUSO AUTOCARAVAN	KW	0,43
	CV	0,31
AUTOCARAVAN	KW	1,00
	CV	0,74
*RIMORCHI CON MASSA INFERIORE A 3,5 TONNELLATE		
RIMORCHI SPECIALI CON MASSA UGUALE O SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE	Tassa Fissa	25,00
MOTOCICLI FINO A 11 KW (o 15 cv), *CICLOMOTORI	Tassa Fissa	22,00
MOTOCICLI SUPERIORI A 11 KW (o 15 cv)	KW	22,00 + 1,00 (per ogni KW)
	CV	22,00 + 0,74 (per ogni CV)
*QUADRICICLI LEGGERI ALIMENTATI A BENZINA	Tassa Fissa	50,00
*QUADRICICLI LEGGERI ALIMENTATI A GASOLIO	KW	50,00 + 1,00 (per ogni KW)

\* Trattasi di tassa di circolazione

L'importo della tassa automobilistica corrisposta non può essere inferiore a €20,00. Ai fini della corretta applicazione delle tasse dovute, in regime di autotassazione, per singole categorie di veicoli, si applicano i seguenti criteri. La tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in KW, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo moltiplicando detto valore senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi riportati, per ciascuna categoria di veicolo, nella tabella soprastante.

Nell'ipotesi in cui la carta di circolazione non riporta i KW, la tariffa deve essere ricavata moltiplicando la potenza massima espressa in cavalli vapore (CV), indicata nella carta di circolazione, per gli importi riportati nella stessa tabella.

**ATTENZIONE:** Ai sensi dell'art. 8, comma 10, lett. b) della L. n° 448/98, dal 1° gennaio 2005 è abolita la sovrattassa per i veicoli a gasolio non ecologici. Pertanto, il pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà dovrà essere effettuato in ragione d'anno.

La tariffa applicata è riportata alla voce "Autovetture e autoveicoli uso promiscuo persone e cose".

## ESENZIONI/RIDUZIONI

### Sono esenti:

- 1) Il veicolo di proprietà di persona disabile grave, secondo la definizione dell'articolo 3, comma 3, della L. n. 104/1992, ovvero di persona cui il soggetto disabile sia fiscalmente a carico.
- 2) Il veicolo di proprietà di persona con handicap psichico o mentale cui sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, non vedente, sordomuta assoluta o invalida plurianputata ovvero di persona cui il disabile sia fiscalmente a carico.
- 3) Il veicolo di proprietà di persona invalida per ridotte o impedito capacità motorie, o di persona cui il disabile sia fiscalmente a carico, il cui adattamento, in funzione della disabilità, risulti dalla carta di circolazione.

**L'esenzione può essere richiesta per un solo veicolo. Sono esclusi dall'esenzione i veicoli alimentati a benzina con cilindrata superiore a 2000 c.c. e i veicoli alimentati a gasolio con cilindrata superiore a 2800 c.c.**

- 4) Ai casi di **esenzione** previsti dall'articolo 17 del D.P.R. 39/1953 e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

- a) esenzione permanente per i veicoli elettrici e per i veicoli con alimentazione esclusiva a gas;
- b) esenzione per gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea;
- c) esenzione per gli autoveicoli che effettuano, contemporaneamente, il carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o che effettuano lo spurgo dei pozzi neri, l'attrezzatura dei quali sia fissa e permanente oppure, qualora scarrabile ed intercambiabile, sia vincolata a struttura con medesima caratteristica;
- d) esenzione per le autoambulanze adibite all'esplicitamento di servizi urgenti o di soccorso e per i veicoli ad esse assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, di proprietà delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
- e) Gli autoveicoli ed i motoveicoli di interesse storico iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Federazione Motociclistica Italiana sono esenti dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali purché rispondenti ai requisiti indicati nell'articolo 60 del d.lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni

### Riduzioni:

La tassa automobilistica regionale di proprietà è **ridotta** nella misura seguente per:

- a) autovetture adibite al servizio pubblico da piazza, riduzione del 75 per cento;
- b) autoveicoli adibiti esclusivamente a scuola guida, riduzione del 40 per cento;
- c) autoveicoli per il trasporto di cose, di peso complessivo non inferiore a 12 tonnellate, muniti di sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essa equivalente, riduzione del 20 per cento.
- d) autovetture da noleggio di rimessa (cioè adibite a noleggio con conducente per trasporto di persone, ai sensi dell'art. 85 del CdS), riduzione del 50 per cento;
- e) autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente (art. 85 del CdS), riduzione del 30 per cento.

### SCADENZE E TERMINI DI PAGAMENTO

1) Per i veicoli immatricolati entro il 31/12/2003 il pagamento deve essere effettuato entro il mese successivo alla scadenza della tassa in corso di validità.

2) Per i veicoli che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, sono interessati da:

- Prima iscrizione
- Rientro da esenzione o sospensione
- Rientro in possesso
- Variazione delle caratteristiche tecniche, compresa la destinazione d'uso

sono adottati i seguenti criteri:

> La periodicità della tassa è di **12 mesi**, la cui decorrenza è individuata sempre nel mese di **prima immatricolazione**;

> per gli autocarri con massa complessiva superiore a **6 tonnellate**, la tassa automobilistica e, se dovuta la tassa aggiuntiva in relazione alla massa rimorchiabile, può essere corrisposta **quadrimestralmente**, sempre con decorrenza dal mese di immatricolazione;

> per i veicoli di nuova immatricolazione, il termine ultimo per il primo pagamento della tassa è fissato all'ultimo giorno del mese successivo all'immatricolazione;

> per i rinnovi di pagamento, il termine ultimo per il pagamento della tassa è fissato all'ultimo giorno del mese in cui il veicolo è stato immatricolato;

> nel caso di rientro da esenzione o sospensione/rientro in possesso successivamente al 1° gennaio 2004, anche per **veicoli immatricolati ante 2004**, deve essere corrisposta la tassa con decorrenza dal mese in cui è avvenuto il rientro da esenzione o sospensione/rientro in possesso fino al mese antecedente il mese di prima immatricolazione, il relativo pagamento deve essere effettuato nei termini previsti per la prima immatricolazione.

> per i veicoli interessati da variazioni di natura tecnica o di destinazione d'uso, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui le variazioni siano state annotate sulla carta di circolazione. Il pagamento della relativa tassa automobilistica regionale dovrà essere effettuato entro il mese successivo alla scadenza di quello in corso di validità alla data dell'annotazione della variazione sulla carta di circolazione del veicolo, con le modalità previste per i casi di rientro in possesso. Qualora tali variazioni siano annotate sulla carta di circolazione del veicolo nel mese di pagamento, per il periodo in corso a tale data il versamento dovrà essere effettuato senza variazione alcuna rispetto ai precedenti.

3) Il pagamento della "tassa di circolazione regionale" deve essere effettuato anteriormente all'immissione del veicolo sulla pubblica strada ed è valido per l'anno solare (1° gennaio/31 dicembre) in cui lo stesso veicolo è posto in circolazione.

NOTA: in caso di coincidenza dell'ultimo giorno del mese con sabato, domenica o giorno festivo, il termine ultimo per il pagamento è automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

### PAGAMENTI INFERIORI ALL'ANNUALITA'

L'importo mensile relativo a pagamenti inferiori all'annualità deve essere calcolato mediante la seguente formula, senza alcuna maggiorazione

$$\frac{\text{importo annuale} \times \text{Kw} \times \text{mesi}}{12} \quad \text{ovvero} \quad \frac{\text{importo annuale} \times \text{CV} \times \text{mesi}}{12}$$

### VEICOLI ULTRAVENTENNALI

Gli autoveicoli ed i motoveicoli ultraventennali, ad uso privato, destinati esclusivamente al trasporto di persone, sono assoggettati al pagamento della **tassa di circolazione regionale, in misura fissa**, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché in regola con la normativa in materia di emissioni dei gas di scarico.

Salvo prova contraria, si presume che l'anno di costruzione coincida con quello della prima immatricolazione in Italia o all'estero.

Sono **esclusi i veicoli adibiti ad uso professionale**, vale a dire quelli utilizzati nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Gli importi fissi sono:

- 30,00 euro per le autovetture

- 20,00 euro per i motoveicoli

### RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nell'ipotesi di ritardo, insufficiente od omesso pagamento della tassa, la sanzione è pari al 30% della tassa non versata alla prescritta scadenza. La sanzione è ridotta al 3,75% se il versamento è eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine, al 6% se il versamento è eseguito dal 31° giorno fino ad un anno dalla scadenza del termine. Ai fini dell'efficacia del ravvedimento operoso, il contribuente è tenuto a versare contestualmente il tributo o la differenza di tributo qualora dovuti, la sanzione ridotta e gli interessi moratori calcolati al tasso legale (2,5% annuo) con maturazione giorno per giorno.

### AI SENSI DEGLI ARTT. 53, 54 E 56 DEL C.d.S.

**appartengono alla categoria dei motoveicoli:** motocicli, motocarri, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarrozzette, motorattori, motoveicoli per uso speciale, motoveicoli per trasporti specifici, quadricicli, moto articolati.

**appartengono alla categoria degli autoveicoli:** autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d'opera.

**appartengono alla categoria dei rimorchi:** rimorchi per trasporto persone, rimorchi per trasporto di cose, rimorchi per trasporti specifici, rimorchi ad uso speciale, caravan, rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

### ATTENZIONE!

PER INFORMAZIONI O CHIARIMENTI RIGUARDANTI LE TASSE AUTOMOBILISTICHE LA REGIONE LOMBARDIA HA ISTITUITO I SEGUENTI RECAPITI:

• RECAPITO TELEFONICO **199.72.76.76** - Costo della chiamata: **Rete fissa**, la tariffa in vigore ad ottobre 2005 è di 6,19 cent € (scatto alla risposta) più 14,26 cent € al minuto dal contatto con l'operatore, i costi si intendono IVA inclusa, **Rete mobile**, la tariffa viene applicata secondo le condizioni poste in atto dal gestore del chiamante.

• RECAPITO FAX numero **199.12.15.15** - Costo della chiamata come al punto precedente

E-MAIL: **infobollo@lombardia.aci.it**





## Tasse automobilistiche dal 1° Gennaio 2006

## TARIFFARIO REGIONE LOMBARDIA

- AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO INFERIORE A 12 TONNELLATE
- TASSA AGGIUNTIVA MASSA RIMORCHIABILE
- MOTOCARRI - MOTOFURGONI
- TARGHE PROVA
- RIMORCHI TRASPORTO PERSONE

## AUTOCARRI

Portata in Kg		TASSA ANNUALE
OLTRE	FINO A	
0	400	22,82
400	800	31,95
800	1000	41,07
1000	1500	54,77
1500	2000	77,58
2000	2500	100,40
2500	3000	123,22
3000	3500	146,04
3500	4000	168,86
4000	4500	191,68
4500	5000	214,50
5000	6000	237,32
6000	7000	264,70
7000	8000	292,08

## TASSA AGGIUNTIVA MASSA RIMORCHIABILE

Ai sensi dell'art. 43 della Legge Regionale 14 Luglio 2003 n.10 gli autoveicoli per trasporto di cose intestati a residenti nella Regione Lombardia, oltre al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, sono soggetti ad una tassa integrativa, da corrispondersi entro i medesimi termini e con le stesse modalità, sulla base della massa rimorchiabile, rilevabile dal documento di circolazione, nella misura di cui alla sottostante tabella.

Tariffa	Descrizione	Tassa annuale	Tassa quadrimestrale
		€	€
Tariffa 1	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate	267,00	89,00
Tariffa 2	Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore	585,00	195,00
Tariffa 3	Per trattori stradali:		
	a) a 2 assi	585,00	195,00
	b) a 3 assi	825,00	275,00

**Nota.** • Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari.

• La tassa non è dovuta per i veicoli di cui alle tariffe 1 e 2 della tabella per i quali risulta, dalla carta di circolazione, annotato "il veicolo non è autorizzato al traino ai fini amministrativi".

• Non sono assoggettati al pagamento della tassa aggiuntiva i veicoli eccezionali e i trasporti in condizione di eccezionalità che possono agganciare rimorchi, esclusivamente a seguito di visita e prova da parte dei competenti uffici tecnici, qualora sulla carta di circolazione non sia annotato l'agganciamento specifico.

• La tassa non è dovuta per i veicoli sulla cui carta di circolazione risulta annotato l'agganciamento specifico a rimorchi adibiti ad uso speciale. I versamenti per i quali con la tariffa di cui sopra non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.

## MOTOCARRI - MOTOFURGONI

(Con cilindrata inferiore a 500 cc.)

Cilindrata	Tassa annuale
da 51 a 125 cc.	20,00

  

Portata in Kg	Tassa annuale
Fino a 400 Kg	21,73
Oltre 400 fino a 800 Kg	30,43
» 800 » 1000 »	39,12
» 1000 » 1500 »	52,16
» 1500 » 2000 »	73,89

NB: I motocarri a portata hanno cilindrata superiore a 125 cc.

## MOTOCARRI - MOTOFURGONI

(Con cilindrata 500 cc. e oltre)

Portata in Kg	Tassa annuale
Fino a 400 Kg	22,82
Oltre 400 fino a 800 Kg	31,95
» 800 » 1000 »	41,07
» 1000 » 1500 »	54,77
» 1500 » 2000 »	77,58

## TARGHE PROVA

	Tassa annuale
Autoveicoli e rimorchi	210,00
Ciclomotori	20,00
Motoveicoli	32,00

## RIMORCHI TRASPORTO PERSONE

Numero Posti: Da	Numero Posti: A	Tassa annuale
1	15	114,10
16	25	171,14
26	40	255,57
41	999	427,17

## ATTENZIONE!

PER INFORMAZIONI O CHIARIMENTI RIGUARDANTI LE TASSE AUTOMOBILISTICHE LA REGIONE LOMBARDIA HA ISTITUITO I SEGUENTI RECAPITI:

• RECAPITO TELEFONICO 199.72.76.76 - Costo della chiamata: Rete fissa, la tariffa in vigore ad ottobre 2005 è di 6,19 cent € (scatto alla risposta) più 14,26 cent € al minuto dal contatto con l'operatore, i costi si intendono IVA inclusa. Rete mobile, la tariffa viene applicata secondo le condizioni poste in atto dal gestore del chiamante.

• RECAPITO FAX numero 199.12.15.15 - Costo della chiamata come al punto precedente

E-MAIL: infobollo@lombardia.aci.it



# Automobilistiche dal 1° Gennaio 2006

## TARIFFARIO REGIONE LOMBARDIA

- AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE
- COMPLESSI: AUTOTRENI E AUTOARTICOLATI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE (Dlgs. 24/2/97 n.43 e D.M. 27/12/99)
- TASSA AGGIUNTIVA MASSA RIMORCHIABILE

## AUTOCARRI

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Tassa annuale		Tassa quadrimestrale	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente	Senza sospensione pneumatica o equivalente	Con sospensione pneumatica o equivalente	Senza sospensione pneumatica o equivalente
1	12	15	15	19			239,64	299,55	79,88	99,85
2			19	21	23	25	266,49	333,63	88,83	111,21
3			21	23	25	27	294,90	368,23	98,30	122,74
4	15						331,05	414,20	110,35	138,07
5			23				377,53	471,53	125,84	157,18
6					27	29	423,49	528,85	141,16	176,28
7					29		539,18	673,98	179,73	224,66

### AVVERTENZE

\* Per gli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate dotati di sospensioni pneumatiche o riconosciute ad essa equivalente annotata sulla carta di circolazione, la tassa è ridotta del 20%.

## COMPLESSI: AUTOTRENI-AUTOARTICOLATI

Classe CEE	2 + 1 assi		2 + 2 assi		2 + 3 assi		3 + 2 assi		3 + 3 assi ed altre configurazioni		Tassa annuale minima		Tassa quadrimestrale minima	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente	Senza sospensione pneumatica o equivalente	Con sospensione pneumatica o equivalente	Senza sospensione pneumatica o equivalente
1	12		23	29							175,60	307,29	58,53	102,43
2			29	31					36	40	225,18	336,21	75,06	112,07
3			31	33			36	38			335,18	465,33	111,73	155,11
4					36	38			40		370,30	535,05	123,43	178,35
5							38	40			454,48	628,01	151,49	209,34
6			33		38						514,91	706,51	171,64	235,50
7							40				628,01	929,62	209,34	309,87

Nota. Qualora la somma degli importi della tassa dovuta (tassa autotrice + tassa aggiuntiva massa rimorchiabile) risulti inferiore agli importi minimi della presente tabella, è dovuta l'integrazione della tassa fino al raggiungimento di tali importi minimi

## TASSA AGGIUNTIVA MASSA RIMORCHIABILE

Ai sensi dell'art. 43 della Legge Regionale 14 luglio 2003 n° 10 gli autoveicoli per trasporto di cose, intestati a residenti nella Regione Lombardia oltre al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, sono soggetti ad una tassa integrativa, da corrispondersi entro i medesimi termini e con le stesse modalità, sulla base della massa rimorchiabile, rilevabile dal documento di circolazione, nella misura di cui alla sottostante tabella.

tariffa	tipo veicolo	Tassa annuale	Tassa quadrimestrale
<b>Tariffa 1</b>	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate	€ 267,00	€ 89,00
<b>Tariffa 2</b>	Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore	€ 585,00	€ 195,00
<b>Tariffa 3</b>	Per trattori stradali: a) a 2 assi b) a 3 assi	€ 585,00 € 825,00	€ 195,00 € 275,00

Nota. • Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carni ferroviari.

- La tassa non è dovuta per i veicoli di cui alle tariffe 1 e 2 della tabella per i quali risulta, dalla carta di circolazione, annotato "sospensione al traino".
- Non sono assoggettati al pagamento della tassa aggiuntiva i veicoli eccezionali e i trasporti in condizione di eccezionalità che possono agganciare rimorchi, esclusivamente a seguito di visita e prova da parte dei competenti uffici tecnici, qualora sulla carta di circolazione non sia annotato l'agganciamento specifico.
- La tassa non è dovuta per i veicoli sulla cui carta di circolazione risulta annotato l'agganciamento specifico a rimorchi adibiti ad uso speciale.

I versamenti per i quali con la tariffa di cui sopra non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.

## ATTENZIONE!

PER INFORMAZIONI O CHIARIMENTI RIGUARDANTI LE TASSE AUTOMOBILISTICHE LA REGIONE LOMBARDIA

HA ISTITUITO I SEGUENTI RECAPITI:

• RECAPITO TELEFONICO 199.72.76.76 - Costo della chiamata: Rete fissa, la tariffa in vigore ad ottobre 2005 è di 6,19 cent € (scatto alla risposta) più 14,26 cent € al minuto dal contatto con l'operatore, i costi si intendono IVA inclusa. Rete mobile, la tariffa viene applicata secondo le condizioni poste in atto dal gestore del chiamante.

• RECAPITO FAX numero 199.12.15.15 - Costo della chiamata come al punto precedente

• E-MAIL: [infobollo@lombardia.aci.it](mailto:infobollo@lombardia.aci.it)

